



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Impresa Civile

Nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., promosso da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] E e dell'Avv. [REDACTED]

RICORRENTE

contro

[REDACTED], in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Prof. Alberto GAMBERINI e dell'Avv. Debora
RANDI

RESISTENTE

Il Giudice Dott.ssa [REDACTED] in relazione al ricorso cautelare proposto da
[REDACTED] nei confronti del [REDACTED] a., ha pronunciato la
seguinte

ORDINANZA

Visto il ricorso *ante causam* ex artt. 700 e 669 bis c.p.c., depositato il 3.07.2017, con cui
[REDACTED] chiedeva la sospensione dell'efficacia e/o dell'esecuzione
dell'operazione "complessa" costituita, da un lato, dall'acquisto, da parte dell'A [REDACTED]
nelle date del 30.09.2015 e del 30.12.2015, di n. 250.000 azioni della banca [REDACTED]

[REDACTED] a., dall'altro dalla concessione di credito, da parte della medesima banca,
per € 50.000,00 in data 30.12.2015 e dall'apertura di credito al consumo del 7.04.2016 per
€ 200.000,00, sul conto corrente n. 42/01/1234;

rilevato che la ricorrente chiedeva, altresì, di inibire alla banca resistente di pretendere
pagamenti e operare addebiti sul suddetto conto corrente, di compiere azioni giudiziarie ed
esecutive in relazione ai rapporti dedotti in giudizio e di effettuare segnalazioni presso la
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia;

vista la memoria di costituzione depositata nell'interesse del [REDACTED]
S.p.a., con cui il resistente chiedeva dichiarare inammissibile, improcedibile,
improponibile e/o infondato il ricorso avversario, oltre a condannare l' [REDACTED] al
risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;

lette le memorie autorizzate, rispettivamente depositate dalle parti entro i termini del
16.09.2017 e del 2.10.2017, concessi all'udienza del 29.08.2017;



ritenuto insussistente il *fumus boni iuris*, per le ragioni che seguono:

-la domanda cautelare viene proposta sostanzialmente al fine di inibire la pretesa del [REDACTED] di esigere nei confronti dell' [REDACTED] la restituzione della somma di € 257.121,49, corrispondente all'esposizione debitoria dalla stessa maturata sul conto corrente n. 42/01/1234 (doc. 7 di parte ricorrente), per effetto del finanziamento erogato mediante apertura di credito per € 200.000,00, oltre interessi, nonché – a detta della ricorrente – in ragione dell'ulteriore importo di circa € 15.000,00 “a titolo di ulteriori interessi passivi e spropositate commissioni” (pag. 7 del ricorso);

-la domanda viene proposta, innanzitutto, sul presupposto dell'avvenuta violazione del disposto dell'art. 2358 co. 1 c.c., che reca il divieto di c.d. assistenza finanziaria, secondo cui *“la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo”*; tuttavia, risulta priva di fondamento la tesi della ricorrente secondo cui l'acquisto da parte di [REDACTED] delle azioni del C [REDACTED] ROMAGNA S.p.a., avvenuto in data 30.09.2015 per € 200.000,00 (oltre ad € 40.000,00 di diritti di opzione) e in data 30.12.2015 per € 50.000,00 (oltre ad € 10.000,00 di diritti di opzione), sarebbe stato finanziato dalla banca medesima; del resto, è la stessa ricorrente ad allegare e documentare di aver emesso in data 30.09.2015, per effettuare il primo acquisto, due assegni di € 120.000,00 ciascuno, tratti su un conto corrente acceso presso altro istituto di credito (doc. 6), e di aver emesso in data 30.12.2015, per effettuare il secondo acquisto, un assegno di € 60.000,00 (doc. 11 bis); quest'ultimo titolo veniva rilasciato senza la necessaria provvista, che tuttavia è stata immediatamente costituita dall' [REDACTED] l'8.01.2016, nella stessa data in cui veniva annotato nel conto l'insoluto sull'assegno bancario (doc. 7); dunque, anche in tale secondo caso, i fondi necessari all'acquisto delle azioni provenivano da risorse personali dell' [REDACTED], al di fuori dei finanziamenti concessi dal [REDACTED] a.; né si può ritenere, in senso contrario, che la banca abbia “finanziato” l'acquisto delle azioni del 30.12.2015 nel breve periodo compreso tra questa data e l'8.01.2016 - essendosi limitata invero ad attendere che l' [REDACTED] provvedesse ad adempiere alle obbligazioni assunte – sia perché l'emissione di assegni senza provvista integra al più un illecito amministrativo ascrivibile all' [REDACTED] i sensi della L. 386/1990, sia perché dall'estratto conto non risulta l'addebito, a carico dell' [REDACTED] di interessi idonei a comprovare l'avvenuta concessione del credito affermata dalla ricorrente (doc. 7); si rileva, poi, che il finanziamento erogato all' [REDACTED] 7.04.2016 era comunque successivo rispetto alle due operazioni di acquisto delle azioni del 30.09.2015 e del 30.12.2015 – puntualmente eseguite, prima del finanziamento, con fondi personali di proprietà dell' [REDACTED] e venne destinato, come ha allegato la stessa ricorrente, al soddisfacimento delle esigenze finanziarie della società [REDACTED] (doc. 7 di parte ricorrente), di cui [REDACTED] era socia di maggioranza e amministratrice unica (doc. 3 di parte resistente); peraltro, l'esposizione debitoria maturata dalla F [REDACTED] nei confronti della banca – che aveva evidentemente indotto [REDACTED] a richiedere l'erogazione del finanziamento del 7.04.2016 – si era verificata solo a gennaio/febbraio 2016, a causa dello sconfinamento dei fidi causato da un insoluto anticipi fatture, e dunque successivamente alle operazioni di acquisto di capitale compiute dall' [REDACTED] (docc. 9, 10, 11 di parte resistente); nessuna



correlazione con le operazioni di aumento di capitale può essere riconosciuta nemmeno ai finanziamenti concessi a luglio/agosto 2015 alla società [redacted] garantiti da fideiussione prestata dalla ricorrente in agosto e ottobre 2015 (docc. 3, 4, 5 di parte ricorrente), tenuto conto della diversa soggettività giuridica tra beneficiario del finanziamento e acquirente delle azioni, nonché dell'estraneità dell' [redacted] rispetto alla gestione e alla compagine societaria della [redacted] a data delle suddette operazioni, avendo la ricorrente assunto la carica di amministratrice della società solo a partire dall'aprile 2016 (doc. 4 di parte resistente); si rileva, infine, che l'eventuale violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 co. 1 c.c., preordinato alla tutela dell'integrità del patrimonio sociale (Cass. civ. n. 15398/2013) determina la nullità del finanziamento erogato ai fini dell'acquisto delle azioni medesime, non già la nullità del contratto di vendita delle azioni, salvo il caso di collegamento negoziale;

- non potendosi comunque riconoscere alcun collegamento tra le operazioni di aumento di capitale, già concluse ed eseguite dalle parti, e quelle di finanziamento disposte dalla banca in favore dell' [redacted] 7.04.2016 - rispetto alle quali la ricorrente ha maturato una rilevante esposizione debitoria – risulta priva di fondamento la domanda cautelare volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia delle suddette operazioni e l'inibitoria delle pretese creditizie;
- in ogni caso – sulla base di una disamina sommaria propria della presente fase cautelare - appare dubbia la sussistenza dei vizi rilevati dalla ricorrente in relazione alle operazioni di acquisto di azioni della banca da parte dell' [redacted] tenuto conto dei documenti informativi dalla stessa ricevuti (docc. 5, 6 di parte resistente), della genericità delle contestazioni, inclusa quella di cui all'art. 21 co. 1 bis TUF, della sussistenza di forma scritta ex art. 23 TUF del contratto per la prestazione di servizi di investimento (doc. 28 di parte resistente), requisito di forma che non è invece richiesto in relazione ai singoli ordini di acquisto (Cass. civ. n. 3950 del 29.02.2016), peraltro nel caso di specie formulati per iscritto (docc. 10, 11 di parte ricorrente);
- con riferimento al valore delle azioni al momento dell'acquisto, l' [redacted] non ha poi fornito dati concreti, essendosi limitata ad indicare le perdite di bilancio relative agli esercizi 2014 e 2015; peraltro, parte resistente ha allegato e documentato il conseguimento dell'utile semestrale di € 3.000.000,00 al 30.06.2015 (doc. 26 di parte resistente), cui aveva fatto seguito il trasferimento delle azioni all' [redacted] nelle date del 30.09.2015 e del 30.12.2015;
- non pare assumere alcuna valenza l'inosservanza del termine previsto negli ordini di acquisto delle azioni emessi dall' [redacted] il 6.08.2015 e il 26.10.2015 (docc. 10, 11 di parte ricorrente), che autorizzavano gli addebiti in conto corrente dei relativi importi rispettivamente entro la data del 20.09.2015 e del 30.10.2015 (poi eseguiti il 30.09.2015 e il 30.12.2015), considerando che il ritardo nella costituzione della provvista era ascrivibile all' [redacted] che la messa a disposizione dei fondi per il compimento delle operazioni suddette (poi mai contestate fino alla presentazione del ricorso) dimostrava la volontà della correntista di adempiere alle proprie obbligazioni, che il termine previsto per l'adempimento dell'acquirente – se ritenuto essenziale – doveva ritenersi stabilito al più nell'interesse dell'alienante;



-risulta che [redacted] esse al corrente dell'acquisto dei diritti di opzione, necessari per comprare le azioni, dato che aveva sottoscritto le relative scritture private che li trasferivano (docc. 9, 13, 14 di parte ricorrente);
-non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 1448 c.c. per l'esercizio dell'azione di rescissione per lesione, non essendo stata dimostrata né la sproporzione tra le prestazioni, né lo stato di bisogno della ricorrente, anche alla luce del consistente patrimonio immobiliare di cui essa disponeva (doc. 2 di parte resistente);
-si rileva l'assoluta genericità dell'ipotesi di responsabilità da reato ascrivibile ai referenti della banca, in assenza di puntuali allegazioni della ricorrente e tenuto conto – in ordine alla possibile sussistenza del delitto di usura – che le generiche allusioni della ricorrente in ordine al valore asseritamente sovradimensionato del proprio debito, così come calcolato dalla banca in € 257.121,49 per effetto di “ulteriori interessi e spropositate commissioni”, rispetto all'originario finanziamento di € 200.000,00 erogato il 7.04.2016 (pag. 7 del ricorso), risentono del fatto che l'[redacted] ha ingiustificatamente omesso ogni riferimento al secondo affidamento concesso dalla banca in data 6.05.2016, per complessivi € 50.000,00 (docc. 13, 14 di parte resistente), dalla stessa non contestato, che invece ben giustifica l'importo totale del debito indicato;

ritenuto insussistente, altresì, il requisito del *periculum in mora*, non avendo la ricorrente adeguatamente allegato le ragioni dell'urgenza su cui si fonda la domanda cautelare in ordine al possibile verificarsi di un pregiudizio irreparabile derivante dalle iniziative che la banca potrebbe intraprendere al fine di recuperare il proprio credito, tenuto conto, altresì, della situazione patrimoniale della ricorrente che vanta la disponibilità di diversi immobili (doc. 2 di parte resistente); infatti, nell'ambito del procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., qualora il pregiudizio allegato abbia natura patrimoniale, la tutela cautelare può essere concessa solo a condizione che il ricorrente dimostri l'esistenza del rischio concreto di un pregiudizio irreparabile e definitivo (Trib. Torino, 6.06.2014; Trib. Napoli, 21.05.2004); appare poi irrilevante il pericolo di un danno nei confronti delle società [redacted] S.r.l. e [redacted] soggetti giuridici estranei al presente giudizio; è inconferente l'allegazione di sindrome ansioso-depressiva da cui sarebbe affetta la ricorrente, attesa l'assoluta mancanza di una connessione diretta tra la controversia oggetto di causa e detta patologia, genericamente riconducibile a svariate situazioni della vita (doc. 33); infine, la mancanza di urgenza della domanda cautelare si desume dal lungo tempo decorso tra la data di maturazione dell'esposizione debitoria dell'[redacted] quella di presentazione del ricorso, e ciò a prescindere dalla circostanza che, nella prospettazione della ricorrente, il [redacted] responsabile della banca, solo nell'aprile del 2017 le avesse richiesto verbalmente il rientro del debito (doc. 30): come ha dedotto parte resistente, l'esposizione debitoria della [redacted] si era manifestata già nel gennaio/febbraio 2016 e da allora la ricorrente si era attivata a titolo personale per ottenere dalla banca gli affidamenti necessari a ripianare le esigenze finanziarie della società, offrendo in proprio garanzie ipotecarie: in particolare, a seguito dei finanziamenti di aprile e maggio 2016 (concessi dalla banca direttamente all'[redacted] che immediatamente li “girava” alla [redacted] con lettera del 3.08.2016 [redacted] chiedeva il ripristino, fino all'1.01.2017, del fido temporaneo già scaduto, impegnandosi ad estinguere il finanziamento con la vendita di



partecipazioni societarie o con la cessione di cespiti della società [redacted] doc. 17 di parte resistente); con successiva lettera del 24.01.2017 richiedeva una seconda proroga sino al 15.04.2017 (doc. 18 di parte resistente), cui seguiva l'autorizzazione della banca del 30.01.2017, contenente altresì l'avvertimento che non sarebbero stati più concessi alla correntista ulteriori termini per il rientro dell'esposizione debitoria (doc. 19 di parte resistente); solo col ricorso depositato il 3.07.2017 [redacted] decideva di proporre la domanda cautelare (mettendo peraltro in discussione la validità e l'efficacia di tutte le operazioni fino a quel momento poste in essere), sul presupposto di una situazione di urgenza riconducibile a difficoltà finanziarie (della società di cui era amministratrice), verificatesi in realtà sin dal gennaio/febbraio 2016;

ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato, in mancanza dei presupposti della domanda cautelare, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, secondo i principi generali in tema di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e in base ai valori medi dei parametri previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014; ritenuto che, anche alla luce delle valutazioni sommarie proprie della presente fase cautelare, non possa essere accolta la domanda, proposta dalla banca resistente, di condanna di parte ricorrente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo la parte interessata assolto all'onere di allegare gli elementi necessari alla liquidazione del danno lamentato (Cass. S.U. n. 7583 del 20.4.2004; Cass. civ. n. 17902 del 30.7.2010) e non ravvisandosi allo stato elementi effettivi e concreti a sostegno della mala fede o della colpa grave della ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 700 c.p.c.,

-respinge il ricorso proposto da [redacted] già nei confronti del [redacted]

-condanna [redacted], alla refusione, in favore del [redacted] S.p.a., delle spese del presente procedimento cautelare, che si liquidano in complessivi € 7.962,00 per onorari, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali.

Si comunichi alle parti.

Bologna, 9 gennaio 2018

IL GIUDICE
[redacted]

